

Versione
lunedì 6 ottobre 2014

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

MOZIONE

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Contrasto alla ludopatia in Piemonte: urgenza di un intervento legislativo organico in materia.

Premesso che

- il gioco d'azzardo lecito è diventato, negli ultimi anni, nel nostro Paese un fenomeno considerevole che desta allarme sociale. In Piemonte, con la capillare distribuzione sul territorio regionale degli apparecchi da gioco, avvenuta soprattutto nell'ultimo decennio, si è registrato un vero e proprio picco di spesa pro capite e i pazienti affetti da ludopatia in forma grave sono quadruplicati. Dai dati diffusi a fine 2012, i casi presi in carico dai Ser.T. regionali sono stati 950, con una media dei soggetti a rischio nella nostra Regione più alta di quella nazionale (il 6,2% contro il 5,4% nazionale). Un dato preoccupante riguarda, poi, i giovani piemontesi: il 42% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ha dichiarato di aver già provato a giocare;
- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio

comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;

- si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegata ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- la ludopatia insiste soprattutto nei territori che presentano una maggiore fragilità sociale; infatti, dove si registra un livello di reddito procapite più elevato scende, per lo più proporzionalmente, l'importo totale giocato (come avviene in Piemonte, ad esempio, nelle province di Biella, Vercelli e Cuneo);
- lo scorso 14 luglio, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo *on line*, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in sempre più rapida espansione;
- di pari passo con la diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;

considerato che

- sulla base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) *"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità"*;

- con riguardo alla determinazione della distanza per la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito dai luoghi ritenuti più sensibili, quali istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, centri socio-ricreativi e sportivi, luoghi di culto, strutture sanitarie e ospedaliere (peraltro elencati al comma 10 dell'articolo 7 del D.L. 158/2012), sia il Testo unificato in materia attualmente in esame alla Camera dei Deputati, sia la normativa regionale più recente approvata sul tema (in particolare la legge regionale della Lombardia n. 8/2013 e la successiva DGR n. 10/1274 del 24 gennaio 2014) prevedono il divieto di collocare nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai suddetti luoghi;
- sempre con riguardo alla determinazione della distanza, sarebbe importante prevedere che i Comuni, nell'adozione di appositi regolamenti in materia di ubicazione, orari di apertura e caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco, possano anche individuare ulteriori luoghi sensibili, nonché prevedere una distanza superiore a quella sopra indicata, che deve dunque intendersi solo come distanza minima, stabilire orari specifici di apertura al pubblico e individuare le categorie merceologiche "sensibili", per le quali non sia consentito una promiscuità rispetto alla presenza di macchine per il gioco;
- circa il 65% del fenomeno di dipendenza da gioco è legato alle *slot machine* collocate in locali pubblici ; il Consiglio regionale del Piemonte ha presentato, già in data 4 giugno 2013, una proposta di legge al Parlamento per chiedere di rendere illegale l'installazione di tali apparecchi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei circoli e nelle associazioni, con l'intento, a livello individuale, di porre rimedio ai gravi effetti che l'assuefazione a queste forme di gioco d'azzardo può produrre e, a livello collettivo, di disincentivare la creazione e proliferazione di ambienti che, talvolta, possono avere legami con la criminalità organizzata;

considerato, inoltre, che

- sia funzionale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto al fenomeno della ludopatia, attuare ogni opportuna opera di informazione e sensibilizzazione su tale fenomeno e sui rischi di dipendenza connessi, rivolta sia alla popolazione generale, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli

quali minori, anziani e casalinghe, sia a target selezionati quali, ad esempio, gli esercenti, gli operatori sociali, quelli socio-sanitari e sanitari, la polizia locale e le associazioni di consumatori;

- sia inoltre opportuno prevedere che gli esercizi commerciali e i circoli privati che decidano di non installare apparecchi per il gioco lecito possano richiedere il rilascio in uso di un logo identificativo regionale <<NO SLOT>> al fine di caratterizzarsi positivamente nel contesto di riferimento rispetto ad altri esercizi;

ritenuto che

- sia opportuno valutare la possibilità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, di prevedere a livello regionale ulteriori forme di incentivo alla rimozione volontaria degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nelle forme di sgravi fiscali o di indennizzi economici a favore degli esercenti, oltre a quelle già previste all'articolo 7, commi 5 e 6, della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 "*Legge finanziaria per l'anno 2014*" (aliquota IRAP ridotta o aumentata dello 0,92% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, a seconda che gli esercizi provvedano o meno alla disinstallazione degli apparecchi);

ritenuto, altresì, che

- al fine di valutare i risultati delle azioni messe in atto e prevedere misure più adeguate a contrastare la diffusione della ludopatia nelle varie realtà regionali, sia necessario istituire, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, un apposito Tavolo tecnico presso gli Assessorati regionali competenti, anche in collaborazione con altri soggetti quali le ASL (in particolare i Servizi pubblici per le tossicodipendenze), le Università, le Camere di Commercio piemontesi e le Associazioni di categoria degli esercenti, con il compito precipuo di approfondire e monitorare le dimensioni e l'andamento del fenomeno, nonché le sue ricadute a livello sociale, sanitario, economico e di sicurezza;

ricordato che

- la legge 11 marzo 2014, n. 23, che conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), prevede una specifica sezione dedicata alla delega in materia di giochi. Quest'ultima dispone, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, anche specifici interventi volti a *“tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi, riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio”*. Tale legge delega prevede, inoltre, l'istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale;

valutato, infine, che

- sia molto importante razionalizzare e ottimizzare la rete attualmente esistente presso il Servizio Sanitario Regionale deputata al trattamento delle persone affette da ludopatia e al sostegno dei loro familiari, anche facilitandone l'accesso ai servizi e la loro presa in carico.

**Il Consiglio regionale del Piemonte,
consapevole della necessità di adottare disposizioni organiche in materia al fine
di prevenire e contrastare efficacemente ogni forma di dipendenza dal gioco
d'azzardo lecito nella nostra regione, nonché dell'impatto che tale fenomeno ha
soprattutto in ambito sociale e sanitario,**

IMPEGNA

la Giunta regionale

- a predisporre in tempi rapidi un disegno di legge regionale organico in materia, che, tenendo conto di tutte le considerazioni espresse in premessa, preveda disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal

gioco d'azzardo lecito, nonché al recupero delle persone affette e al supporto alle loro famiglie;

- ad attivarsi presso la Conferenza Stato Regioni affinché il Governo e il Parlamento giungano, al più presto, alla definizione di analoghe forme di tutela per la prevenzione e la cura della ludopatia derivante dal gioco d'azzardo *on line*, soprattutto con riguardo alle fasce più vulnerabili della popolazione, quali gli adolescenti che, utilizzando internet a scopo informativo o ricreativo, possono entrare più facilmente in contatto con pubblicità e siti di gioco d'azzardo.

Torino, 6 ottobre 2014

Prima firmataria **Nadia CONTICELLI**